



COMUNE DI LEGNAGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.**

Allegato alla deliberazione C.C. n. ___ del __ luglio 2021

INDICE

ART. 1 PREMESSA	6
ART. 2 PRINCIPI GENERALI	6
ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	7
ART. 4 DEFINIZIONI	8
ART. 5 OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI	9
ART. 6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI	10
ART. 7 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	11
ART. 8 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	12
ART. 9 I CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	12
ART. 10 I CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	15
ART. 11 TARIFFAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	16
ART. 12 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA	17
ART. 13 RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	17
ART. 14 RACCOLTA DOMICILIARE	17
ART. 15 RACCOLTA SU CHIAMATA	18
ART. 16 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI	18
ART. 17 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE	18
ART. 18 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI	19
ART. 19 TRASPORTO	19
ART. 20 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI	19
ART. 21 CARATTERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	20
ART. 22 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE A DOMICILIO	22
ART. 23 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE IN CONTENITORI STRADALI	24
ART. 24 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)	24
ART. 25 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI RAEE , RIFIUTI INGOMBRANTI ED INERTI	25
ART. 26 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MERCATALI	25

ART. 27 MODALITÀ DI GESTIONE DI SECCO E VERDE NEI CIMITERI	26
ART. 28 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI	26
ART. 29 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON ASSIMILATI	26
ART. 30 FINALITÀ E MODALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	27
ART. 31 ADESIONE E CONTROLLI	27
ART. 32 ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	29
ART. 33 RIFIUTI AMMESSI AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	29
ART. 34 NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	31
ART. 35 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIFFERENTI FRAZIONI	31
ART. 36 COMPITI ED OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	33
ART. 37 OGGETTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	34
ART. 38 POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI	34
ART. 39 SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO	34
ART. 40 RACCOLTA FOGLIE	35
ART. 41 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	35
ART. 42 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI INVERNALI	36
ART. 43 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO	36
ART. 44 PULIZIA CADITOIE STRADALI	36
ART. 45 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE RIFIUTI TRATTENUTI DA CHIUSE	36
ART. 46 LAVAGGIO DI STRADE, PIAZZE , PORTICI , SCALINATE E FONTANE	36
ART. 47 RECUPERO AREE DEGRADATE	36
ART. 48 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	37
ART. 49 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI	37
ART. 50 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	37
ART. 51 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	38
ART. 52 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI E TERRENI AGRICOLI	38
ART. 53 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE	39
ART. 54 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE	39

ART. 55 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI	39
ART. 56 PRINCIPI FONDAMENTALI	40
ART. 57 STRUMENTI STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO	40
ART. 58 RAPPORTI CON GLI UTENTI	40
ART. 59 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	42
ART. 60 DIVIETI	42
ART. 61 VIGILANZA E SANZIONI	43
ART. 62 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	44

TITOLO 1 - PARTE GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 7 della L.R.V. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii. lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e di nettezza urbana nel Comune di Legnago .
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
3. Il Regolamento è redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
4. Sono introdotti standard di qualità del servizio a tutela dell'igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio.
5. Per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti¹ nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito Regolamento comunale.
6. Laddove nel presente Regolamento si legge “ concordato con l'Amministrazione Comunale” o “approvato dall'Amministrazione Comunale” ci si riferisce ad attività esplicitate su documenti contrattuali intercorsi tra la stessa Amministrazione ed il Gestore, quali a titolo d'esempio il contratto di servizio, il Piano Finanziario annualmente redatto, il Piano dello spazzamento o altri atti formali che regolano il rapporto tra le parti .

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
2. Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene e pulizia ed il decoro dell'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. L'Amministrazione comunale promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:
 - a) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e delle aziende;
 - b) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

¹ DCC2017 - Eliminato il testo “(art. 238 D. Lgs. 152/06 e D.P.R. 158/1999 e ss. mm. ii.)”

- c) la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
6. Con il presente Regolamento si intende favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso:
- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) la separazione dei rifiuti a monte;
 - c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti.
7. Il servizio di raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, è adottato quale strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma 5 e 6 in quanto:
- a) diminuisce i flussi dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorisce la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di frazione non conforme da avviare a successivo smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio.
8. Sempre al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma 5 e 6 si intende incentivare l'autosmaltimento delle frazioni organiche putrescibili dei RSU.

Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Legnago (VR) disciplina la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ha per oggetto:
- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del conferimento da parte dell'utente e dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riciclaggio e recupero degli stessi;
 - d) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06;
 - f) norme per l'effettuazione del servizio di spazzamento e di altri servizi complementari ;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/06 .
2. Rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente Regolamento tutti i seguenti rifiuti prodotti sul territorio consortile: Rifiuti Urbani (RSU), Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani (RSA).
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle

- normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

4. Sono escluse dal presente regolamento le seguenti attività in quanto già disciplinate da altri Regolamenti Comunali o da specifiche norme di settore:
- attività di volantinaggio (Regolamento di Polizia Urbana)
 - sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio (Regolamento di Polizia Urbana)
 - circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Regolamento di Polizia Urbana)
 - conferimento dei veicoli in demolizione e loro parti (Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)
 - smaltimento rifiuti agricoli (Decreto Legislativo. 152/06, Decreto del Presidente della repubblica n. 254 del 15/07/03, sui rifiuti sanitari, Decreto Legislativo 173 del 30/04/98, sul rafforzamento strutturale delle imprese agricole);
 - pulizia strade a seguito incidenti stradali (Codice della strada - Decreto Legislativo n. 285/1992)
 - diserbo verde incolto (Regolamento comunale delle aree verdi)

Art. 4 DEFINIZIONI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. **Rifiuto** : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A alla parte quarta del Dlgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. **Produttore** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. **Detentore** : il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.
4. **Conferimento** : l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione.
5. **Gestione** : la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
6. **Gestore** : il Soggetto incaricato dal Comune o dall'Ente di bacino per l'esecuzione dei vari servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani e Assimilati nonché delle attività di spazzamento meccanico e manuale e di altre attività di nettezza urbana.
7. **Raccolta** : l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
8. **Raccolta differenziata** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta , nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani , a condizioni che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
9. **Smaltimento** : le operazioni previste all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 ;
10. **Recupero** : le operazioni previste all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 ;
11. **Spazzamento** : l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

12. **Deposito temporaneo** : è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni fissate all'art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/2006.
13. **Stoccaggio** : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.
14. **Ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi.
15. **Ente responsabile di Bacino** : l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
16. **Contenitore**: un recipiente (es. sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.
17. **detenzione iniziale**: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.
18. **filiera**: sistema di identificazione di una merce.
19. **piattaforma autorizzata**: area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni.
20. **raccolta porta a porta**: (o **raccolta domiciliare**) raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Gestore.
21. **raccolta su chiamata**: raccolta di particolari rifiuti presso il domicilio del produttore, effettuata dal Gestore previa prenotazione da parte dell'utente.
22. **Ecocentro (centro di raccolta differenziata)**: è il **centro di raccolta differenziata** , disciplinato dal decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e successive mm.ii. . È una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata quali vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUP (diversi tipi), rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi.
23. **stazione mobile**: mezzo mobile autorizzato itinerante in città, attrezzato per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili, prevalentemente costituiti da Rifiuti Urbani Pericolosi .
24. **trasporto**: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).

Art. 5 OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del servizio pubblico espletato dal Gestore e pertanto soggetti al relativo Tributo-Tariffa.
2. I rifiuti urbani, sia domestici che assimilati, devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, separatamente per le varie frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, con le modalità e nei giorni fissati ed indicati dal Gestore.
4. Il conferimento è regolato dalle seguenti norme di carattere generale:
 - a) l'esposizione di sacchetti e contenitori domiciliari deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, ed essere posizionati in modo da evitare la dispersione nelle aree circostanti;
 - b) nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi in modo da non attirare gli animali randagi che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via;
 - c) i coperchi dei contenitori devono essere sempre chiusi al momento dell'esposizione in strada per lo svuotamento;
 - d) gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
 - e) nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati i giorni e gli orari comunicati dal Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.
5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita unicamente nel contenitore, ad essa predisposto² o con modalità per essa definite³.
6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 6, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il competente organo comunale dispone con propria ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
8. Il competente organo comunale può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. È vietato il conferimento di frazioni recuperabili con il “rifiuto secco non recuperabile”.
2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
3. Oltre a quanto specificatamente riportato negli altri articoli del presente regolamento è in particolare vietato quanto di seguito specificato:
 - a) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - b) l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
 - c) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e

² DCC2017 – Eliminato il testo “o nel sacchetto”

³ DCC2017 inserito testo “o con modalità per essa definite”

- gli addetti ai servizi;
- d) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da costituire situazione di pericolo per il personale addetto alla raccolta, per terzi o per le strutture impiegate nella raccolta;
- e) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- g) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- h) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- i) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, se non espressamente autorizzati da provvedimenti delle autorità competenti;
- k) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati;
- n) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti non prodotti sul territorio comunale;
- o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

Presso gli Ecocentri è vietato:

- p) l'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri di raccolta differenziata stessi;
- q) l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
- r) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- s) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- t) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- u) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati;
- v) il danneggiamento delle strutture degli ecocentri stessi.

Art. 7 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere responsabilizzati e coinvolti riguardo alle problematiche e alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti.
2. A tal fine il Comune o il Gestore, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e/o con i cittadini e le loro associazioni, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:
 - a) la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo;
 - b) la pubblicazione e la distribuzione del notiziario comunale;
 - c) l'organizzazione di seminari, conferenze, riunioni pubbliche e simili;
 - d) ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.
3. Il Comune o il Gestore, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, potrà promuovere l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema dei rifiuti.
4. Ogni cittadino collabora con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali carenze dello stesso nonché episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.

TITOLO 2 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. In attesa che, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n° 152/06, sia emanato il decreto che fissa i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, i criteri per tale assimilazione sono quelli di seguito specificati nel presente TITOLO 2 e derivanti dalla Delibera Interministeriale 27/07/1984 e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che regola la disciplina dei rifiuti speciali sanitari ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 152/06.
2. Le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 disciplinano i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche, e pertanto classificati originariamente come speciali, ai rifiuti urbani ai fini dell'avvio a smaltimento in privativa da parte del Gestore incaricato dal Comune.
3. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani"⁴ può avviarli al recupero nel rispetto della normativa di settore, anche attraverso imprese a ciò autorizzate, usufruendo, se del caso, delle riduzioni tariffarie previste del regolamento per l'applicazione della tassa o tariffa per il servizio di igiene urbana.
4. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative fissate in accordo tra Comune e Gestore.
5. ⁵
6. I rifiuti speciali non assimilati dovranno essere raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento a cura e spese del produttore, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 9 I CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi prodotti in ambito non domestico da una delle seguenti attività:
 - a) agricola e⁶ agro-industriale
 - b) lavorazione industriale
 - c) lavorazione artigianale
 - d) commerciale
 - e) di servizio

⁴ DCC2017 eliminato il testo "che rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti anche con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dal gestore incaricato dal Comune per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza." ed inserito "può avviarli al recupero nel rispetto della normativa di settore, anche attraverso imprese a ciò autorizzate, usufruendo, se del caso, delle riduzioni tariffarie previste del regolamento per l'applicazione della tassa o tariffa per il servizio di igiene urbana."

⁵ DCC2017 eliminato testo "Per le fasi di gestione dei RSA diverse dallo smaltimento il produttore può, qualora sussistano tutti i requisiti dettati dal Regolamento:

utilizzare il servizio garantito dal Gestore

avviare autonomamente a recupero una parte o tutti i propri RSA, usufruendo in tal caso delle riduzioni tariffarie in accordo alle previsioni del regolamento per l'applicazione della tariffa o del tributo per il servizio di igiene urbana

⁶ DCC2017 Inserito il testo "agricola e"

con espressa esclusione⁷:

- a) dei rifiuti agricoli costituiti da materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'agricoltura⁸
- b) dei materiali da demolizione o costruzione prodotti nello svolgimento di un'attività professionale⁹
- c) degli sfalci da giardinaggio prodotti nello svolgimento di un'attività professionale.¹⁰

I rifiuti devono avere una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nei successivi comma da 3 a 5 del presente articolo.¹¹

2. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore¹²

⁷ DCC2017 - Eliminato il testo "delle attività"

⁸ DCC2017 -Inserito il testo "dei rifiuti agricoli costituiti da materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'agricoltura" ed eliminato "agricola"

⁹ DCC2017 – Inserito il testo "dei materiali da demolizione o costruzione prodotti nello svolgimento di un'attività professionale" ed eliminato "demolizione (se effettuata quale attività professionale) e/o costruzione"

¹⁰ DCC2017 – Inserito il testo "degli sfalci da giardinaggio prodotti nello svolgimento di un'attività professionale." ed eliminato "di giardinaggio, se effettuato quale attività professionale"

¹¹ DCC2017 – Inserito il testo "nei successivi comma da 3 a 5 del presente articolo" ed eliminato "nei comma seguenti."

¹² DCC2017 – Intero testo spostato da fine articolo e assegnato il comma 2

3. ¹³Frazione secca non riciclabile o ingombranti: rifiuti assimilabili
- | | |
|--|--|
| Camere d'aria | Nastri abrasivi |
| Carta adesiva | Paglia (prodotti di) |
| Carta catramata | Pelle e similpelle |
| Carta metallizzata | Pellicole |
| Carta plastificata | Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere |
| Cauciù (polvere, manufatti e ritagli di) | |
| Cavi (materiale elettrico) | |
| Feltri (tessuti non tessuti) | |
| Fibre (scarti di) | |
| Gesso (frammenti di) | Rivestimenti (in guaine) |
| Gesso (pannelli di) | Roccia (lana di) di vetro |
| Gomma (polvere, manufatti e ritagli di) | Segatura |
| | Trucioli di legno |
| Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali o sintetiche (lane di vetro e di roccia, espansi, ecc.) | Stracci |
| | Stucco (frammenti di) |
| | Sgranatura (scarti di) |
| | Tappezzeria |
| Lastre (fotografiche e radiografiche) | Tessuti (non tessuti) |
| Linoleum | Tessuto (scarti e ritagli di) |
| Materiale elettrico (cavi) | Trucioli di legno |
| Moquette | Vimini (frammenti e manufatti di) |
4. Frazione umida: rifiuti assimilabili
- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Alimenti (scarti di) non liquidi | Fiori (scarti di) |
| Alimenti deteriorati | Frutta (scarti di lavorazione) |
| Alimenti inscatolati deteriorati | Ortaggi (scarti di lavorazione) |
| Baccelli | Sughero (frammenti e tappi di) |
| Bucce | Vegetali (scarti di) |
| Caffè (scarti di) | Verdure (scarti di) |
5. Frazioni recuperabili: rifiuti assimilabili
- | | |
|---|--|
| Carta | Metallo (imballaggi) |
| Cartone | Oli vegetali |
| Cassette | Pallet |
| Cellophane | Plastica |
| Ferro (manufatti di, paglietta di, filodi, spugna di) | Plastica (fusti di) |
| Latta (fusti di) | Plastica (pannelli di) |
| Lattine | Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di) |
| Legno (pannelli di) | Sacchi (di carta o plastica) |
| Legno (scarti di) | Vetro (fusti di) |
| Legno (pasta di) da falegnameria | |
6. ¹⁴Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi secondari e terziari costituiti dalle sostanze sopra indicate, che devono essere conferiti in maniera differenziata e per frazioni merceologiche distinte nel rispetto del presente regolamento.

¹³ DCC2017 – rinumerato comma da 2 a 3, da 3 a 4 e da 4 a 5, riordinati in ordine alfabetico e aggiunto carta catramata, Paglia (prodotti di), Pelle e similpelle, Ferro (manufatti di, paglietta di, filo di, spugna di), Legno (pasta di) da falegnameria, Pallet e sostituito “Imbottiture, Lane, Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)”

¹⁴ DCC2017 – Inserito il testo “Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi secondari e terziari costituiti dalle sostanze sopra indicate, che devono essere conferiti in maniera differenziata e per frazioni merceologiche distinte nel rispetto del presente regolamento.” e rimosso il testo “Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti assimilabili Apparecchiature elettriche ed elettroniche Batterie e accumulatori al piombo Contenitori contrassegnati T e/o F Medicinali scaduti Olii minerali esausti”

Art. 10 I CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilabilità quantitativa agli urbani dei rifiuti speciali di cui all'art. 9¹⁶ viene stabilita, in funzione della metratura dell'utenze non domestica in accordo alla tabella sottostante, che fissa i massimi quantitativi conferibili dalla singola utenza non domestica, considerata l'estensione dell'utenza non domestica e la capacità di carico del servizio di pubblica raccolta.

Rifiuto	Frazione	Modalità raccolta	Soglia quantitativa annua ¹⁷	Note
art. 9 comma 2	Secco non riciclabile	domiciliare	3 Kg/mq e comunque non inferiore a 3.000 Kg ¹⁸	
art. 9 comma 3	Umido	domiciliare	5 Kg/mq e comunque non inferiore a 5.000 Kg ¹⁹	Quantità quadruplicata per attività di ristorazione – preparazione o vendita alimentari - frutta e verdura – fiorista
Art. 9 comma 4	Rifiuti riciclabili Carta-cartone-vetro-plastica-legno-metalli ²⁰	domiciliare o conferimento ecocentro ²¹	15 Kg/mq e comunque non inferiore a 15.000 Kg per la totalità delle frazioni. Per singola frazione: 10 Kg/mq e comunque non inferiore a 10.000 Kg ²²	
²³				
²⁴	Verde	domiciliare	10.000 Kg	
	Ingombranti non pericolosi	domiciliare o conferimento ecocentro	n. 10 pezzi	

2. ²⁵Qualora i limiti quantitativi di cui sopra fossero superati il Gestore si riserva a sua scelta di :
- mettere a disposizione contenitori di volumetria idonea
- e/o
- aumentare la frequenza prevista della raccolta al fine di garantire una ottimale gestione dei rifiuti.

¹⁵ DCC2017 – Testo spostato al comma 2 (cfr nota 12)

¹⁶ DCC2017 – Inserito il testo “art. 9” ed eliminato “comma 1”

¹⁷ DCC2017 – Inserito il testo “annua” e ridefinite tutte le soglie quantitative precedenti espresse in litri e settimane

¹⁸ DCC2017 - Sostituito il testo “ Fino 100 mq 120 lt/settimana
da 100 a 500 mq 240/lt settimana
da 500 a 1.000 mq 480/lt settimana
da 1.000 a 5.000 1.1000 lt/settimana
oltre 5.000 mq 1.100 lt/settimana ogni 5.000 mq o frazione”

¹⁹ DCC2017 – Sostituito il testo “ Fino 500 mq 120 lt/settimana
da 500 a 1.000 mq 240/lt settimana
oltre 1.000 mq 480 lt/settimana

²⁰ DCC2017 – Inserito il testo “Carta-cartone-vetro-plastica-legno-metalli”

²¹ DCC2017 – Inserito testo “o conferimento ecocentro”

²² DCC2017 – Sostituito il testo “240 l/settimana ogni 100 mq o frazione”

²³ DCC2017 eliminata la riga

art. 9 comma 5 Rifiuti urbani pericolosi ecocentro 10 Kg/settimana

²⁴ Inserita nuove righe “verde” e “ingombranti non pericolosi”

²⁵ DCC2017 Sostituito testo “Per grandi utenze a valenza sociale (ospedali, case di cura, caserme , scuole) il Gestore potrà predisporre servizi differenti per tipologia e frequenza al fine di garantire il corretto espletamento del pubblico servizio, potendosi in tal caso derogare ai quantitativi sopra indicati.” ed inseriti i commi 2, 3 e 4

3. Per tale servizio il Gestore potrà richiedere un onere supplementare, volto a coprire i soli costi di nolo dei contenitori e di trasporto alle isole ecologiche, che sarà in tal caso fissato in apposito contratto tra Gestore e l'utente.
4. Qualora il Gestore decida di non attivare nessuna delle azioni di cui sopra i rifiuti dell'utenza non sono assimilabili agli urbani.

Art. 11 TARIFFAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

²⁶Abrogato

²⁶ DCC2017 – Abrogato l'intero testo “1. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la Tariffa-Tributo, nei modi stabiliti dal relativo Regolamento. 2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito dal Gestore, potrà comportare , previa comunicazione al Comune di Legnago e Ente gestore, una riduzione della Tariffa-Tributo, i cui criteri sono definiti nell'apposito regolamento.”

TITOLO 3 - RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 12 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale . Entro tale perimetro è obbligatorio usufruire del servizio.
Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.
2. Il Gestore, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata , favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di massimizzare la percentuale di raccolta differenziata.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stradali e/o domiciliari e la raccolta dei sacchetti per ogni tipologia di rifiuto. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla eventuale pulizia del suolo attorno ai contenitori .
4. Gli orari e le frequenze di raccolta possono essere modificati dal Gestore, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale anche al momento dell'approvazione del Piano Finanziario che recepisce tali variazioni.

Art. 13 RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti o contenitori stradali viene organizzata mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, attraverso l'impiego di idonee attrezzature, e prevedere:
 - a) lo svuotamento dei cassonetti;
 - b) il periodico lavaggio dei cassonetti;
 - c) la raccolta dei rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori stessi o prodotti nelle operazioni
 - d) di svuotamento;
 - e) il trasferimento dei rifiuti a recupero o smaltimento.
2. Le frequenze di raccolta e la scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.
3. E' vietata la collocazione dei contenitori stradali per la raccolta differenziata :
 - a) entro una distanza di 5 metri da incroci, semafori, passaggi pedonali, ingressi di abitazioni o di attività commerciali;
 - b) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - c) entro una distanza di almeno 15 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altri materiali infiammabili;
 - d) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Art. 14 RACCOLTA DOMICILIARE

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti (secondo la tipologia di raccolta prevista dall'Amministrazione Comunale) posizionati dall'utente al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada in prossimità del proprio accesso.

2. Tale tipologia di raccolta potrà essere oggetto nel tempo di modifiche in ordine sia alle frequenze di raccolta che alle modalità di esposizione, ma dovrà in ogni caso rispettare quanto specificato nei seguenti commi.
3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o divelti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata, fermo restando l'obbligo per il conferitore di conferire entro il contenitore previsto.
4. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per i vari flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore e dati in custodia all'utenza non domestica stessa che li utilizzerà in conformità alle norme dettate nel presente Regolamento.
5. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di esposizione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.
6. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta domiciliare sarà in genere²⁷ anticipata o posticipata di un solo giorno lavorativo (il sabato non è considerato festivo) . In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno lavorativo utile.

Art. 15 RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti, quali rifiuti urbani ingombranti e durevoli, che possono essere conferiti presso i centri di raccolta differenziata, è istituita inoltre la raccolta dedicata su chiamata.
2. Il Servizio sarà svolto con frequenza e nei giorni fissati dal Gestore in accordo alle previsioni del contratto di servizio, previa prenotazione al numero telefonico che sarà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Art. 16 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per RUP-Farmaci-pile, ed alcune altre eventuali tipologie individuate dal gestore in accordo con il Comune, potranno essere istituiti punti di raccolta specifici presso luoghi privati, previo assenso del Comune, ed il Gestore provvederà alla raccolta.
2. Sarà a carico del Gestore oltre alla raccolta anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.
3. I titolari degli esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili degli enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) a collaborare con il Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c) a comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 17 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nei Quartieri, secondo una predefinita calendarizzazione, con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine. La raccolta sarà particolarmente dedicata ai Rifiuti Urbani Pericolosi quali vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio .
2. Se istituita, l'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

²⁷ DCC2017 – Eliminato il testo “potrà essere” ed inserito “sarà in genere”

Art. 18 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore può provvedere, sia per fini statistici che per l'applicazione di criteri puntuali di tariffazione, alla pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la pesatura essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.
2. In maniera analoga, e per le stesse finalità, il Gestore può provvedere²⁸ alla rilevazione dei numeri di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza dei contenitori a queste fornite. I relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la misurazione essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.

Art. 19 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento o di trattamento o di recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

Art. 20 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti raccolti nel servizio, saranno avviati dal Gestore ad impianti finali per il trattamento, recupero o smaltimento, e detti impianti dovranno essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
2. Nel corso di ogni operazione ed anche durante eventuali travasi da automezzi leggeri ad automezzi pesanti dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

²⁸ DCC2017 – Sostituito “prevedere” con “provvedere”

TITOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 21 CARATTERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune è svolta secondo modalità atte ad assicurare la differenziazione al fine di consentire l'avvio a recupero del maggior possibile quantitativo di rifiuti. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione, al fine di minimizzarla, e del conferimento.
2. Le modalità di conferimento, comprese le frequenze di raccolta porta a porta, sono determinate nei successivi articoli del presente Regolamento e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale o con approvazione del Piano Finanziario annualmente predisposto e, qualora previsto, da apposito provvedimento dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 54 D.Lgs 267/2000 ed art. 191 D. Lgs. 152/06.
3. Il servizio attivato deve prevedere obbligatoriamente la raccolta separata delle seguenti categorie di rifiuto urbano:
 - Secco indifferenziato (frazione residua)
 - organico
 - verde
 - imballaggi in plastica
 - imballaggi in vetro
 - carta e cartone
 - rifiuti ingombranti
 - indumenti usati
 - metalli
 - beni durevoli RAEE (elettrodomestici e/o apparecchiature elettriche ed elettroniche)
 - legno
 - oli vegetali e minerali
 - RUP

Le lattine potranno essere raccolte congiuntamente agli imballaggi in plastica o in vetro, secondo scelta del Gestore approvata dall'Amministrazione comunale.
4. Le seguenti frazioni sono raccolte esclusivamente presso i centri di raccolta o altre postazioni ubicate sul territorio comunale :
 - metalli
 - legno
 - oli vegetali e minerali
 - RUP
5. In generale, sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:
 - a) conferimento domiciliare dei rifiuti all'interno di appositi sacchi e/o contenitori dedicati (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, eventuali contenitori condominiali, ecc.) autorizzati e/o forniti dal Gestore, anche di tipologie differenziate per le singole utenze domestiche, per le utenze condominiali e per le utenze non domestiche ;
 - b) conferimento presso contenitori posizionati sul territorio;
 - c) conferimento presso contenitori (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) posizionati all'interno di aree recintate di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, asili, ecc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (farmacie, supermercati, ecc.);
 - d) conferimento presso gli ecocentri .
6. Le modalità e le frequenze di conferimento, definite ai successivi artt. 22, 23, 24 e 25 sono riportate in un calendario redatto e distribuito dal Gestore , in accordo alle modalità indicate nel presente Regolamento.

7. I contenitori , se non diversamente specificato all'atto della consegna, sono dati in comodato gratuito ma rimangono comunque di proprietà del Gestore. L'utente è tenuto ad utilizzare ogni contenitore consegnatogli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento e ad identificarlo con il proprio nominativo.
8. In generale si prevede l'utilizzo di contenitori (bidoni o sacchetti) per ogni singola utenza. E' possibile il ricorso a contenitori condominiali, su richiesta dell'Amministratore del condominio, in genere per condomini di 6 o più utenze , ma in tal caso i contenitori devono essere tenuti all'interno di area di proprietà recintata per essere esposti sulla pubblica via, e ritirati ad avvenuto svuotamento, con le regole ed i tempi fissati per le singole utenze. La pulizia dei contenitori condominiali è onere esclusivo del condominio. Il Gestore potrà comunque autorizzare eventuali differenti dotazioni o modalità di conferimento in presenza di situazioni particolari.
9. Alle utenze non domestiche potranno essere consegnati contenitori di volumetria scelta dal Gestore in funzione della tipologia ed estensione dell'attività. I contenitori devono essere tenuti all'interno di area di proprietà recintata per essere esposti sulla pubblica via, e ritirati ad avvenuto svuotamento, con le regole ed i tempi fissati per le singole utenze. La pulizia dei contenitori è onere esclusivo dell'utenza non domestica. Il Gestore potrà comunque autorizzare eventuali differenti dotazioni o modalità di conferimento in presenza di situazioni particolari.
10. Tutti i contenitori, sia domiciliari che condominiali che quelli dati in uso alle utenze non-domestiche, devono essere riportati entro il confine di proprietà dopo la raccolta e a cura dell'utente. Il ritiro del contenitore deve avvenire quanto prima dopo lo svuotamento e comunque:
 - entro le ore 19,00 del giorno della raccolta , quando la raccolta è effettuato al mattino;
 - entro le ore 9,00 del mattino , quando la raccolta è effettuata in orario notturno .
11. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle Raccolte Differenziate ai quali sarà conformata l'attività del Gestore.
12. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno sempre essere stabilite dalla Giunta Comunale per il conseguimento di migliori risultati ambientali, anche se non derivanti da norme nazionali o regionali, ovvero per l'ottimizzazione del servizio in termini di efficienza .
13. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private, se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore.
14. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al TITOLO VIII.
15. Il Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate di sua competenza, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, il Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.
16. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art. 22 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE A DOMICILIO

1. ²⁹Sono previste le seguenti modalità di conferimento domiciliare per i Rifiuti Urbani non pericolosi, da parte delle Utenze Domestiche o Non domestiche:

a) rifiuti urbani residui (SECCO)

modalità d'esposizione: sacchi trasparenti a perdere collocati su suolo pubblico a fronte dell'utenza³⁰.

quando esporre: i rifiuti devono essere esposti la sera prima della raccolta dopo le ore 20. Nelle zone per le quali è prevista la raccolta notturna i rifiuti devono essere esposti tra le ore 20,00 e le ore 22,00 della sera prevista per la raccolta .

frequenza standard di raccolta: settimanale.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 21 , è possibile l'utilizzo di bidoni da 120-240 lt o di cassonetti da 1000 lt, scelti dal Gestore in funzione del numero di utenze.

b) frazione organica dei rifiuti urbani (UMIDO)

modalità d'esposizione: in sacchi chiusi in materiale compostabile da 7 o da 10 litri a perdere posti all'interno della biopattumiera da 25 litri fornita dal Gestore, collocata su suolo pubblico a fronte dell'utenza. ³¹È possibile il conferimento, assieme alla frazione organica, anche di frazione vegetale in piccole quantità, non eccedenti il volume della biopattumiera fornita per il conferimento del rifiuto umido, e comunque all'interno del normale circuito di ritiro della frazione umida.

quando esporre: le biopattumiere devono essere esposte la sera prima della raccolta dopo le ore 20. Nelle zone per le quali è prevista la raccolta notturna le biopattumiere devono essere esposte tra le ore 20,00 e le ore 22,00 della sera prevista per la raccolta .

frequenza standard di raccolta: bisettimanale, potendo essere prevista una terza raccolta settimanale nel periodo estivo .

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 21 , è possibile l'utilizzo di bidoni da 120-240 lt , in numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

c) frazione riciclabile CARTA E CARTONE

modalità d'esposizione: in sacchetti di carta³² o scatola di cartone opportunamente chiusi ³³o con riviste legate in pacchi, con cartoni piegati.

quando esporre: la carta deve essere esposta la sera prima della raccolta dopo le ore 20. Nelle zone per le quali è prevista la raccolta notturna deve essere esposta tra le ore 20,00 e le ore 22,00 della sera prevista per la raccolta .

frequenza standard di raccolta: ogni quindici giorni, con possibile differente frequenza per utenze non domestiche o per zone di rilevante importanza commerciale o aventi altre specificità che consigliano differente frequenza.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 21 , è possibile l'utilizzo di contenitori anche³⁴ carrellati, di volume e numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

d) frazione riciclabile IMBALLAGGI IN PLASTICA

con gli imballaggi in plastica vanno conferite anche le **LATTINE**

modalità d'esposizione: in sacchetti di plastica trasparenti a perdere, ben chiusi, collocati su suolo pubblico a fronte dell'utenza;

²⁹ DCC2017 - Inserita numerazione comma

³⁰ DCC2017 - Eliminato il testo “, eventualmente ma non obbligatoriamente posti all'interno di contenitori carrellati da 120 lt di colore grigio”

³¹ DCC2017 - Eliminato il testo “All'utenza verranno fornite biopattumiere areate da 7 o da 10 lt da sottolavello per la esclusiva raccolta domestica, mentre l'esposizione andrà fatta con contenitori da 25 lt.”

³² DCC2017 - Inserito il testo “di carta”

³³ DCC2017 - Eliminato il testo “carta” e inserito “cartone opportunamente chiusi”

³⁴ DCC2017 - Inserito testo “anche”

quando esporre: la plastica deve essere esposta la sera prima della raccolta dopo le ore 20. Nelle zone per le quali è prevista la raccolta notturna deve essere esposta tra le ore 20,00 e le ore 22,00 della sera prevista per la raccolta .

frequenza standard di raccolta: ogni quindici giorni, con possibile differente frequenza per utenze non domestiche o per zone di rilevante importanza commerciale o aventi altre specificità che consigliano differente frequenza.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 21³⁵, è possibile l'utilizzo di contenitori anche³⁶ carrellati, di volume e numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

e) Imballaggi in vetro (VETRO)³⁷

modalità d'esposizione: Gli imballaggi in vetro vanno conferiti entro appositi contenitori carrellati da 120 lt , distribuiti a tutte le utenze e da esporre su suolo pubblico a fronte dell'utenza.

Il Gestore può anche prevedere l'uso di contenitori di minori dimensioni ma compatibili con le modalità di raccolta.

I contenitori dovranno essere esposti solo se riempiti almeno per il 30% . Per alcune zone del territorio Comunale può essere prevista la raccolta da contenitori stradali descritta al successivo art. 23 .

quando esporre: il VETRO deve essere esposto la sera prima della raccolta dopo le ore 20. frequenza standard di raccolta : la frequenza è mensile, opportunamente ridotta per bar-ristoranti od altre utenze con considerevole produzione di vetro.

opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente art. 21 , è possibile l'utilizzo di contenitori anche carrellati di maggior volume e numero, fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

f) Sfalci e potature (VERDE)

modalità d'esposizione: Sfalci e foglie vanno conferiti entro appositi contenitori carrellati da 120-240 lt, distribuiti a tutte le utenze aventi area verde superiore a 20 mq. Per area verde superiore a 200 mq all'utenza sarà consegnato un secondo contenitore, con obbligo di conferire all'ecocentro i quantitativi eccedenti. Le ramaglie vanno raccolte in fascine legate, di lunghezza massima 1 m e peso massimo 10 Kg e nel numero massimo di 10 fascine per utenza.³⁸I contenitori e le eventuali fascine vanno esposti su suolo pubblico a fronte dell'utenza.

I contenitori dovranno essere esposti solo se riempiti almeno per il 50% .

quando esporre: il VERDE deve essere esposto la sera prima della raccolta dopo le ore 20.

frequenza standard di raccolta : la frequenza è variabile con la stagione ed è fissata nel calendario della raccolta differenziata. In linea di massima si prevede raccolta settimanale , ridotta a mensile durante l'inverno. Il numero di raccolte annue previste è in genere 42 .

g) Pannolini e pannoloni

Pannolini e pannoloni sono classificati come secco indifferenziato e pertanto vanno conferiti con questa frazione con le modalità indicate al precedente punto a) .

È inoltre prevista la possibilità di ulteriore e differenziato conferimento da parte di :

- famiglie con bimbi di età non superiore ad anni 3;
- famiglie con componenti aventi specifiche esigenze.

Per tali nuclei è prevista la registrazione presso l'Ufficio al Pubblico del Gestore, che provvederà a consegnare ogni anno³⁹ gratuitamente n. 60 sacchi in PE di colore viola.

I pannolini vanno conferiti entro tali sacchi nel giorno ed orari della raccolta dell'UMIDO, posti a fianco dei relativi contenitori ⁴⁰.

Non è consentito l'utilizzo di sacchi diversi, che non saranno raccolti nel servizio e che costituisce

³⁵ DCC2017 – Sostituito “12” con “21”

³⁶ DCC2017 - Inserito testo “anche”

³⁷ DCC2017 - inserito il nuovo punto e) Imballaggi in vetro e rinumerate lettere seguenti

³⁸ DCC2017 - Inserito il testo “Per area verde superiore a 200 mq all'utenza sarà consegnato un secondo contenitore, con obbligo di conferire all'ecocentro i quantitativi eccedenti. Le ramaglie vanno raccolte in fascine legate, di lunghezza massima 1 m e peso massimo 10 Kg e nel numero massimo di 10 fascine per utenza.”

³⁹ DCC2017 – Inserito il testo “ogni anno”

pertanto conferimento non conforme.

h) Frazione riciclabile CARTONE raccolto da utenze non domestiche

modalità d'esposizione: cartoni piegati, o comunque ridotti di volume.

quando esporre: il cartone deve essere esposto la sera prima della raccolta dopo le ore 20. Il Gestore può concordare differenti orari di esposizione per il centro, al fine di minimizzare il disagio.

frequenza standard di raccolta: settimanale, per le sole utenze commerciali o non domestiche.

Art. 23 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE IN CONTENITORI STRADALI

1. ⁴¹Per alcune frazioni di rifiuti urbani non pericolosi è prevista la raccolta a mezzo di contenitore stradale, con le caratteristiche e le modalità di seguito riportate.

a) Imballaggi in vetro (VETRO)

modalità di conferimento: il conferimento del vetro, anche limitatamente ad alcune zone del territorio Comunale,⁴² avviene entro contenitori stradali di volumetria indicativa 2.000 lt⁴³.

quando conferire : il vetro può essere liberamente conferito dagli utenti entro i contenitori stradali. Il conferimento può avvenire esclusivamente tra le 7,30 e le 22,0, per non disturbare il riposo dei cittadini.

frequenza di svuotamento : lo svuotamento sarà tale da garantire sempre la possibilità di conferimento del vetro. In linea generale si prevede lo svuotamento ogni quindici giorni.

Manutenzione e lavaggio dei contenitori: il lavaggio dei contenitori è svolto annualmente dal Gestore, cui compete la manutenzione degli stessi contenitori.

b) Indumenti usati

modalità di conferimento : il conferimento degli indumenti usati avviene entro contenitori stradali di colore giallo, volumetria indicativa 1.500 lt. I contenitori sono posti in vicinanza delle chiese parrocchiali e di luoghi di facile accesso.

quando conferire : gli indumenti usati possono essere liberamente conferiti dagli utenti entro i contenitori stradali.

frequenza di svuotamento: lo svuotamento sarà tale da garantire sempre la possibilità di conferimento degli indumenti. In linea generale si prevede lo svuotamento mensile.

Manutenzione dei contenitori: la manutenzione dei contenitori compete al soggetto convenzionato (generalmente una ONLUS) con l'Amministrazione Comunale o il Gestore per l'effettuazione della raccolta.

Art. 24 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)

2. Si intendono per Rifiuti Urbani pericolosi:

- a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossico) e/o F (infiammabile).
- b) contenitori di vernici, solventi, fitofarmaci ed anticrittogamici, bombolette spray di ogni tipo;
- c) batterie d'auto esauste;
- d) oli e grassi vegetali o animali esausti residui della cottura di alimenti;
- e) oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
- f) lampade alogene, a scarica, lampade a fluorescenza e tubi catodici;
- g) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- h) pile e farmaci.

I RUP devono essere oggetto di conferimento separato.

3. Sono previste le seguenti modalità di conferimento per i Rifiuti Urbani Pericolosi:

- a) Conferimento in contenitori stradali dedicati, per la raccolta delle batterie esauste (pile,

⁴⁰ DCC2017 – Eliminato il testo “definiti al precedente punto b)” ed inserito “posti a fianco dei relativi contenitori”

⁴¹ DCC2017 - Inserita numerazione comma

⁴² DCC2017 – Inserito il testo “, anche limitatamente ad alcune zone del territorio Comunale,”

⁴³ DCC2017 – Eliminato testo “, posti sul territorio comunale”

accumulatori, ecc.) o su specifici contenitori posizionati presso le utenze pubbliche selezionate e punti di vendita. La collocazione dei contenitori dovrà avvenire in luogo ben visibile al pubblico. Tali contenitori saranno posizionati dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale;

- b) Conferimento in contenitori dedicati per i farmaci. Tali contenitori saranno posizionati dal Gestore presso le farmacie, ambulatori, studi medici, ecc. del territorio comunale e comunque in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- c) Conferimento presso Centri di Raccolta Differenziata nei giorni e negli orari di apertura e solo in presenza del personale addetto, così come precisato nei vari articoli del Titolo 6;

Art. 25 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI RAEE , RIFIUTI INGOMBRANTI ED INERTI

1. Le utenze domestiche devono conferire i propri rifiuti ingombranti e i RAEE presso il Centro di raccolta differenziata, salvo nel caso di acquisto di nuove apparecchiature elettriche od elettroniche, allorché il corrispondente RAEE deve essere preferibilmente riconsegnato al negoziante contestualmente all'acquisto. Le modalità di conferimento al Centro di raccolta differenziata sono stabilite all'art. 36 .
2. È inoltre possibile per rifiuti ingombranti e RAEE utilizzare il servizio di ritiro domiciliare previa prenotazione telefonica al numero verde messo a disposizione dal Gestore. Il servizio è utilizzabile da ciascun utenza per un massimo di 2 volte all'anno e di 3 pezzi per singolo intervento.
3. Piccole quantità di inerti (fino a 0,5 m³), provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica possono essere conferiti dalla sola utenza domestica unicamente presso i Centri di raccolta differenziata, con le modalità stabilite all'art. 36 .

Art. 26 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MERCATALI

1. ⁴⁴I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area loro assegnata al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli per frazioni separate con le modalità e nei punti indicati dal Gestore.
2. In particolare è richiesto di conferire:
 - a) il rifiuto secco in sacchi in plastica trasparenti, ben chiusi ed accatastati nel luogo stabilito dal Gestore;
 - b) il cartone, una volta ridotto volumetricamente , accatastato ordinatamente nella zona assegnata;
 - c) la carta entro sacchetti di carta o scatole in cartone, posizionato ordinatamente nella zona assegnata;
 - d) le cassette in legno accatastate ordinatamente nella zona assegnata;⁴⁵
 - e) gli imballaggi in plastica in sacchi trasparenti, ben chiusi ed accatastati nel luogo stabilito dal Gestore;
 - f) il rifiuto umido utilizzando sacchi in materiale biodegradabile entro contenitori carrellati⁴⁶ da 120 lt posizionati presso il mercato dal Gestore che provvederà al ritiro degli stessi al termine del mercato giornaliero.
3. Altre tipologie di rifiuti devono essere asportate e regolarmente smaltite a cura e spese dell'attività.
4. Le modalità di conferimento potranno essere in ogni momento modificate dal Gestore, informandone anche l'Amministrazione Comunale, per il buon andamento del servizio.

⁴⁴ DCC2017 – Inserita numerazione dei commi

⁴⁵ DCC2017 – Eliminata frase ripetuta “le cassette in plastica accatastate ordinatamente nella zona assegnata;” e aggiornata numerazione lettere seguenti

⁴⁶ DCC2017 – Eliminato il testo “marroni”

Art. 27 MODALITÀ DI GESTIONE DI SECCO E VERDE NEI CIMITERI

1. ⁴⁷I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dal Gestore, posizionati all'interno delle cinte murarie del cimitero, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in frazione secca non riciclabile e frazione verde, così come indicato sui contenitori. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale individuare l'area di pertinenza dei contenitori nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Art. 28 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI

1. In linea generale le utenze non domestiche conferiscono i rifiuti nei giorni ed orari previsti per le utenze domestiche .
2. Per le frazioni secco indifferenziato – umido – imballaggi in plastica – carta potranno essere forniti all'utenza da parte del Gestore dei contenitori quando possibile⁴⁸ carrellati , al fine di migliorare l'efficienza del servizio. Numero e tipo dei contenitori sono comunque prescelti dal Gestore in funzione di tipo di attività e di estensione dell'utenza non domestica.
3. Possono comunque essere previste, anche limitatamente ad alcune tipologie di utenza e ad alcune zone del territorio comunale, delle maggiori o differenti frequenze di raccolta, di cui sarà data adeguata informazione all'utenza.
4. L'Utente dovrà lavare e disinfettare a propria cura e spesa i contenitori con le cadenze stabilite in funzione della tipologia di rifiuto conferibile: La pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utenza e degli operatori addetti ai servizi.
5. ⁴⁹I rifiuti di imballaggi secondari e terziari assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti dal produttore al servizio pubblico in maniera differenziata e per frazione merceologica distinta. I rifiuti da imballaggi terziari devono essere conferiti esclusivamente presso le piattaforme ecologiche nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto, oppure richiedendo al Gestore un servizio dedicato di raccolta presso l'utenza: per tale servizio il Gestore potrà richiedere un onere supplementare, volto a coprire i soli costi di nolo dei contenitori e di trasporto alle isole ecologiche, che sarà in tal caso fissato in apposito contratto tra Gestore e l'utente.

Art. 29 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON ASSIMILATI

1. La raccolta e l'avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte autorizzate .
2. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.
3. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati .

⁴⁷ DCC2017 – Inserita numerazione comma.

⁴⁸ DCC2017 - Inserito testo “quando possibile”.

⁴⁹ DCC2017 - Nuovo comma.

TITOLO 5 - IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 30 FINALITÀ E MODALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti, prevedendo per quanti attuano questa pratica una riduzione della Tariffa-Tributo per il servizio di igiene ambientale, la cui entità è fissata nel regolamento del tributo.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione della Tariffa-Tributo, l'utente che aderisce al compostaggio domestico deve trattare con queste modalità tutta la frazione organica e la frazione verde prodotta dalla propria utenza, potendo conferire al servizio pubblico esclusivamente i rami da potatura (con le modalità specificate all'art. 22 comma f)⁵⁰ in quanto non compatibili al compostaggio domestico.
3. Il compostaggio domestico, da realizzare presso aree di esclusiva pertinenza dell'Utente, può avvenire, purché il processo sia controllato, con utilizzo di differenti metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde), e a condizione che il processo non costituisca pericolo di ordine igienico-sanitario o altro disagio per la popolazione.
4. È vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo differenti accordi scritti tra confinanti.
5. Sono escluse dall'attività di compostaggio domestico:
 - le utenze non domestiche;
 - le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea ovvero che non dispongono di almeno 20 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata; tale superficie andrà dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione.
6. È esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore per ogni danno direttamente od indirettamente connesso alla pratica di compostaggio domestico posto in essere dall'utente.

Art. 31 ADESIONE E CONTROLLI

1. L'utente che intenda aderire al compostaggio domestico deve autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici al Pubblico del Gestore.
2. L'utente che intenda aderire al compostaggio domestico dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la biopattumiera e il bidone per la frazione verde, ricevuti in dotazione dal Gestore.
3. L'adesione al compostaggio domestico preclude all'utenza la possibilità di conferimento all'ecocentro della frazione verde ed umida prodotta dalla stessa utenza.
4. Il personale dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore sottopone l'utenza convenzionata ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti che consentono di ottenere i relativi benefici tariffari. Tali controlli si estenderanno anche successivamente all'attivazione della convenzione, al fine di verificare l'effettivo mancato conferimento al servizio del rifiuto umido e del verde prodotto dall'utenza convenzionata.

⁵⁰ DCC2017 – Inserito il testo “(con le modalità specificate all'art. 22 comma f)”

5. Il mancato ricorso al compostaggio domestico da parte di un'utenza convenzionata, o comunque il ricorso difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dall'Amministrazione Comunale, comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria.
6. Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione l'utente è tenuto ad ottemperare alle modalità operative fino a disdetta o a revoca.
7. L'utente che non intenda più praticare il compostaggio domestico deve comunicare in carta semplice tale decisione al Gestore . Dalla settimana successiva alla richiesta l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido e del verde e, dalla stessa data, perderà il diritto alla riduzione tariffaria.
8. Qualora a seguito di malfunzionamento del processo si presenti la necessità di smaltire tutta o parte del materiale organico avviato al compostaggio, il convenzionato potrà conferirlo al Centro di Raccolta Differenziata (rifiuto umido) e sarà revocata per l'anno di riferimento la riduzione concessa.

TITOLO 6 - CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 32 ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di “raccolta differenziata” e per agevolare le utenze nell’applicazione di una corretta raccolta differenziata, l’Amministrazione Comunale ha realizzato e mantiene in funzione due Centri di raccolta differenziata, ove gli utenti possono direttamente conferire rifiuti di varie tipologie già differenziati alla fonte. Tali centri sono zone recintate e presidiate negli orari di apertura.
2. I Centri di raccolta operano ai sensi del D.M. 08/04/2008 come modificato dal DM 13/05/2009 , che stabiliscono i requisiti strutturali e criteri gestionali , con possibilità di integrare alcune attività a fronte di autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale.
3. Ai Centri di raccolta differenziata è possibile il conferimento dei rifiuti delle tipologie previste, specificate al successivo art. 33⁵¹, esclusivamente da parte del produttore che sia utenza domestica o non domestica del Comune di Legnago .
4. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale, esposti all’ingresso dei Centri di raccolta differenziata e pubblicizzati sul sito aziendale del Gestore. L’Amministrazione si riserva di modificare, anche temporaneamente il calendario di apertura, dandone comunicazione mediante affissione di apposito avviso all’ingresso del Centro stesso e pubblicazione sul sito del Gestore.
5. L’Amministrazione Comunale intende favorire pratiche e procedure di riuso di oggetti o materiali conferiti ai Centri di Raccolta, attivando specifiche convenzioni con cooperative sociali od associazioni di volontariato, comunque nel rispetto delle disposizioni di norma in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 33 RIFIUTI AMMESSI AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Le utenze del Comune di Legnago possono conferire ai Centri di raccolta differenziata, le seguenti tipologie di rifiuto rientranti tra quelle espressamente previste dal D. M. ⁵²:

CER	FRAZIONI SECCHE RECUPERABILI
15.01.06	Imballaggi in materiali misti - (<i>multimateriale-plastica, lattina e banda stagnata</i>)
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
20.01.01	Carta e cartone
20.01.02	Vetro
15.01.07	Imballaggi in vetro
15.01.02	Imballaggi in plastica
20.01.39	Plastica – (<i>plastiche non da imballaggio</i>)
20.01.40	Metalli – (<i>rottami ferrosi</i>)
15.01.04	Imballaggi metallici
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
15.01.03	Imballaggi in legno
20.01.10	Abbigliamento – (<i>indumenti usati</i>)
CER	BENI DUREVOLI E RIFIUTI INGOMBRANTI
20.01.23	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC –(<i>frigoriferi-surgelatori-congelatori-condizionatori</i>)
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche...diverse da 20.01.21-20.01.23-20.01.35 –(<i>frigoriferi-surgelatori-congelatori-condizionatori</i>)
20.01.35	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 20.01.21-20.01.23

⁵¹ DCC2017 – Sostituito il testo “34” con “33”

⁵² DCC2017 – Rieditati i testi in forma tabellare e adeguati alle definizioni dei CER corrispondenti

	contenenti componenti pericolosi <i>–(televisori-computer-stampanti)</i>
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche...diverse da 20.01.21-20.0123-20.01.35 <i>–(televisori-computer-stampanti)</i>
20.01.35	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 20.01.21-20.0123 contenenti componenti pericolosi <i>–(lavatrici-lavastoviglie ed altre apparecchiature)</i>
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche...diverse da 20.01.21-20.0123-20.01.35 <i>–(lavatrici-lavastoviglie ed altre apparecchiature)</i>
20.03.07	Rifiuti ingombranti
16.01.03	Pneumatici usati
CER	RIFIUTI DA GIARDIN PARCHI CIMITERI INERTI
20.02.01	Rifiuti biodegradabili <i>–(sfalci d'erba, ramaglie e scarto verde in genere)</i>
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06 <i>–(rifiuti inerti da demolizioni)</i>
CER	RIFIUTI PARTICOLARI
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 <i>–(cartucce esaurite e toner)</i>
15.01.10	Imballaggi contenenti residui di sostanza pericolose <i>–(cartucce esaurite e toner)</i>
15.01.10	Imballaggi contenenti residui di sostanza pericolose <i>–(contenitori etichettati T e/o F)</i>
20.01.21	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio <i>–(tubi al neon)</i>
20.01.25	Oli e grassi commestibili <i>–(Oli e grassi vegetali)</i>
20.01.26	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 <i>–(Oli minerali)</i>
⁵³ 20.01.27	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 <i>–(medicinali scaduti)</i>
20.01.33	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01 16.06.02 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie <i>–(pile e batteria)</i>
20.01.33	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01 16.06.02 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie <i>–(accumulatori al piombo)</i>
CER	ALTRI RIFIUTI URBANI
20.01.08	Rifiuto biodegradabile da cucine e mense <i>–(umido)</i>

2. Altre frazioni potranno essere conferite da parte del Gestore , previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale , ed in particolare ⁵⁴

CER	ALTRI RIFIUTI
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati <i>–(provenienti dal recupero sul territorio di rifiuti abbandonati)</i>
20.03.03	Residui della pulizia stradale <i>–(da attività di spazzamento)</i>

⁵³ DCC2017 – Nuova voce

⁵⁴ DCC2017 – Rieditati i testi in forma tabellare e adeguati alle definizioni dei CER corrispondenti

Art. 34 NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'utente ha accesso al Centro di raccolta differenziata soltanto dietro esibizione al personale addetto di un documento di identità personale che confermi la residenza nel Comune di Legnago. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti da questo Regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti da questo Titolo o in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di raccolta differenziata di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile, che ha dunque la facoltà di procedere alla temporanea chiusura dell'accesso.
2. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni degli addetti alla sorveglianza e la segnaletica presente all'interno del centro. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni o contenitori dedicati a cura dell'utente. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di conferimento e di scarico.
3. L'individuazione o stima del peso e/o volume e della qualità dei rifiuti conferiti spetta unicamente al personale addetto, il quale procede, se richiesto da norme o dal Gestore,⁵⁵ ad annotare questi dati nel quaderno del Centro di raccolta differenziata. L'Utente ha diritto al conferimento presso i Centri di raccolta differenziata di quantità di rifiuti pari al massimo ad un metro cubo per ogni singola tipologia ad eccezione del VERDE per il quale è possibile il conferimento massimo di 3 mc⁵⁶ e, limitatamente ai rifiuti ingombranti, e beni durevoli⁵⁷ a n. 3 pezzi per ogni giorno di apertura e per ogni tipologia di rifiuto, ciò al fine di garantire disponibilità volumetrica anche alle altre utenze conferenti ai Centri di raccolta differenziata. L'eventuale esigenza di maggiori conferimenti, anche da parte di utenze non domestiche, deve essere preventivamente concordata con il Gestore.
4. Gli utenti possono trattenersi nel Centro di raccolta differenziata per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento e potranno sostare solamente in prossimità dei cassoni o contenitori ove conferisce. È espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i cassoni. Non è consentito l'accesso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.
5. L'utente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente reagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Titolo e per le quali il Centro di raccolta differenziata non sia attrezzato alla ricezione.
6. Il Gestore ed il Comune non sono responsabili degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Titolo e/o riportate sull'apposita cartellonistica all'ingresso del Centro di raccolta differenziata.

Art. 35 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIFFERENTI FRAZIONI

1. ⁵⁸Si riportano nel seguito disposizioni specifiche per le modalità di conferimento delle differenti frazioni.

⁵⁵ DCC2017 – Inserito il testo “, se richiesto da norme o dal Gestore,”

⁵⁶ DCC2017 – Aggiunto il testo “ad eccezione del VERDE per il quale è possibile il conferimento massimo di 3 mc”

⁵⁷ DCC2017 – Eliminato il testo “frigoriferi e lavatrici,” ed aggiunto “e beni durevoli”

⁵⁸ DCC2017 - Inserita numerazione comma.

RIFIUTI RICICLABILI

Tutti i tipi di rifiuti in oggetto devono essere depositati negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia, da parte dei cittadini e devono essere esenti da materiale estraneo che ne comprometta l'eventuale recupero.

SFALCI E POTATURE (VERDE)

I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati.

I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume.

È consentito l'uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Non è consentito lo scarico a soggetti che svolgono attività professionale di giardinaggio, indipendentemente dalla residenza sia dell'esecutore del servizio che del cliente: in tali casi l'avvio a trattamento degli sfalci deve avvenire a cura e spese dell'esecutore del servizio presso impianti autorizzati.

RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti al Centro di raccolta differenziata direttamente a cura dei cittadini utenti i quali devono provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti autorizzati.

I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, i componenti in solo legno (per quanto possibile depurati delle parti metalliche o plastiche) vanno conferiti nel contenitore del LEGNO .

BENI DUREVOLI (RAEE)

Tutti i rifiuti elettronici devono essere conferiti al Centro di raccolta differenziata direttamente a cura dei cittadini utenti i quali devono provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi contenitori o ceste separatamente nelle seguenti cinque previste categorie.

R1	Frigoriferi e condizionatori	R4	Altri elettrodomestici (stampanti, PC, aspirapolveri,...)
R2	Lavatrici, lavastoviglie	R5	Tubi fluorescenti, neon,..
R3	TV e monitor		

Qualora la convenzione attivata dal Gestore con il centro coordinamento RAEE preveda la possibilità di conferimento per la distribuzione, è possibile il conferimento da parte dei rivenditori di elettrodomestici del territorio comunale, limitatamente agli elettrodomestici dismessi ritirati in unità locali del Comune di Legnago.

In tal caso il rivenditore è comunque tenuto a contattare preventivamente il Gestore, comunicando il numero di pezzi che si intendono consegnare, per ottenere l'assenso al conferimento che potrà anche avvenire in caso di consistenti conferimenti, fuori dell'orario di apertura al pubblico per non ostacolare l'usuale accesso delle utenze domestiche al Centro di raccolta differenziata.

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I RUP possono essere conferiti al Centro di raccolta differenziata a cura direttamente dei cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché non provenienti da attività non domestiche .

RIFIUTI INERTI

I rifiuti inerti da demolizione (mattonelle, sanitari, calcinacci, coppi, tegole, vasellame, ecc.) possono essere conferiti solo se accuratamente ripuliti da plastica, ferro, carta, guaine ed altri rifiuti in genere.

I rifiuti inerti conferibili sono solo quelli derivanti da attività domestica di privati cittadini residenti nel Comune di Legnago.

È espressamente esclusa la possibilità di conferimento da parte di imprese edili o altre utenze non domestiche anche se residenti nel Comune di Legnago.

Il conferimento da parte di una utenza domestica è consentito per volume massimo giornaliero di 0,5 mc e con possibilità di effettuare un solo conferimento giornaliero.

Il conferimento è possibile solamente alla presenza dell'addetto alla sorveglianza , previa registrazione dei dati personali e del mezzo di conferimento.

Art. 36 COMPITI ED OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Gestore è tenuto ad assicurare che la conduzione del Centro di raccolta differenziata, ed in particolare tutte le operazioni di conferimento dei rifiuti, avvengano nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle norme nazionali e regionali vigenti.

In particolare il Gestore, tramite il personale appositamente incaricato, è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura del centri di raccolta differenziata negli orari prestabiliti;
- essere costantemente presente durante l'apertura del Centro di raccolta differenziata;
- fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al Centro di raccolta differenziata tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare che lo svuotamento dei contenitori per il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente, al fine di consentire lo scarico agli utenti che accedono al centro;
- provvedere alla tenuta del quaderno dei conferimenti, quando previsto dalle norme,⁵⁹ ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di carico;
- provvedere a tenere aggiornato il quaderno di manutenzione dei Centri di raccolta differenziata;
- coadiuvare ed assistere gli utenti nel conferimento.

2. È inoltre specifico compito del Gestore:

- curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
- verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del Centro di raccolta differenziata (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.) , effettuando direttamente le operazioni di ordinaria manutenzione e segnalando all'Amministrazione Comunale eventuali rilevate esigenze di manutenzioni straordinarie.

3. ⁶⁰Il Gestore è tenuto a stipulare assicurazioni a copertura di eventuali danni causati e/o subiti dagli e/o agli utenti che frequentano i Centri di raccolta differenziata.

⁵⁹ DCC2017 – Inserito il testo “, quando previsto dalle norme,”

⁶⁰ DCC2017- Inserito numerazione comma.

TITOLO 7 - IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Art. 37 OGGETTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. ⁶¹Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono programmate e svolte una serie di attività che costituiscono oggetto del servizio di igiene urbana e che sono svolte dal Gestore ovvero affidate dal Comune a ditte terze.
2. Sono svolte dal Gestore in quanto rientranti nel servizio integrato di igiene urbana:
 - a) manutenzioni e svuotamento cestini portarifiuti;
 - b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
 - c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti raccolti;
 - d) recupero rifiuti abbandonati;
 - e) pulizia aree di sosta;⁶²
 - f) attività di supporto ai servizi invernali.
3. Possono essere affidate dal Comune, sia allo stesso Gestore che a ditte terze, altre attività di pulizia del territorio di seguito elencate:
 1. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 2. pulizia caditoie stradali;
 3. asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua;
 4. lavaggio di strade, piazze, portici, scalinate e fontane;
 5. recupero aree pubbliche degradate.
4. Qualora tali attività siano affidate al Gestore, i corrispettivi e le modalità ed estensione del servizio saranno definiti nel Piano finanziario annuale od in altri documenti contrattuali.

Art. 38 POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, il Gestore installa appositi cestini in luoghi e del tipo concordati con l'Amministrazione Comunale .
2. I cestini saranno periodicamente svuotati dal Gestore, sostituendo quando necessario i sacchi a perdere dallo stesso forniti. La periodicità di svuotamento, anche differente per le varie zone del Comune, sarà concordata con l'Amministrazione comunale.
3. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
4. E' vietato depositare nei cestini rifiuti urbani prodotti all'interno di locali di utenze domestiche o non domestiche.

Art. 39 SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANICO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Il servizio effettuato dal Gestore riguarderà le piazze e le strade comunali, statali e provinciali, strade private soggette ad uso pubblico, purché individuate in un apposito "Piano dello

⁶¹ DCC2017 – Inserita numerazione commi

⁶² DCC2017 – Eliminato il testo "per i nomadi"

spazzamento” approvato dall’Amministrazione Comunale , ove sono fissate pure le frequenze di intervento previste. La pulizia delle suddette superfici è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
4. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per minimizzare il sollevamento della polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno eseguito da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico. Le zone oggetto di spazzamento meccanico sono individuate considerando l’incidenza del traffico, la presenza di alberature e la tipologia della pavimentazione stradale.
7. Nelle aree oggetto di spazzamento meccanico , secondo quanto previsto nel contratto di servizio, sarà prevista la presenza di un operatore a terra per la raccolta dei rifiuti non accessibili alla spazzatrice, anche convogliando gli stessi nel raggio d’azione dell’automezzo. La presenza dell’operatore a terra non è richiesta su strade prive di marciapiede o su strade per le quali è previsto uno specifico spazzamento meccanizzato del marciapiede stesso.
8. Per una migliore efficacia del servizio, nelle strade caratterizzate da presenza costante di autoveicoli in sosta, l’Amministrazione potrà prevedere l’effettuazione dello spazzamento meccanizzato con divieto di sosta regolamentato da apposita ordinanza.

Art. 40 RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera del Gestore a mezzo spazzatrice meccanica, assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato. Sono escluse dalle competenze del Gestore le aree verdi che saranno oggetto di differente specifico intervento, organizzato dall’Amministrazione comunale.

Art. 41 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Gestore è tenuto ad organizzare un servizio per il recupero dei rifiuti abbandonati o dispersi sul territorio. Tale servizio, la cui entità è fissata sui documenti contrattuali, sarà comunque a frequenza almeno settimanale, e sarà attivato sulla base dei rilievi dello stesso Gestore ovvero delle segnalazioni degli uffici comunali o degli stessi cittadini.
2. Il servizio deve altresì prevedere, in modo programmato e comunque a frequenza almeno settimanale, il recupero dei rifiuti abbandonati nei pressi dei contenitori stradali.
3. Il Gestore è tenuto ad intervenire nei tempi più brevi, compatibilmente con la disponibilità individuata di mezzi e personali, assegnando la necessaria priorità ad interventi che per dimensione degli abbandoni o per particolari posizioni (scuole, ospedale, uffici pubblici , ecc.) risulti di particolare impatto igienico sanitario o semplicemente visivo.
4. Per interventi di particolare entità che eccedono la disponibilità finanziario indicata nei documenti contrattuali, il Gestore è tenuto a programmarli comunque nei tempi più rapidi con la necessità di darne preventiva informazione all’Amministrazione Comunale.

Art. 42 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI INVERNALI

1. Il Gestore è tenuto a prestare le seguenti attività di supporto nei servizi invernali , consistenti nello spargimento di sale e nella rimozione della neve da prefissati percorsi pedonali.
2. Lo spargimento di sale, attivato su chiamata dei competenti uffici comunali, è effettuato su percorsi fissati dal Comune e ⁶³riguarda in particolare punti sensibili quali accessi pedonali ad ospedale, scuole, uffici al pubblico o scalinate e altri luoghi di maggiore potenziale pericolosità in caso di ghiaccio e precipitazione nevosa.
3. In caso di precipitazione nevosa, il Gestore procederà alla rimozione della neve da percorsi pedonali fissati dal Comune, procedendo sia manualmente che utilizzando idonea attrezzatura meccanica.
4. Il servizio di cui ai precedenti punti è svolto dal personale normalmente addetto allo spazzamento meccanico o manuale , e pertanto l'intervento è garantito nell'orario 5,00 – 12,00 , potendosi nel restante arco orario prevedere un intervento , non immediato, su chiamata.

Art. 43 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO

1. Sulle aree a verde pubblico cittadine, regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, il Comune organizzerà un servizio per la periodica raccolta dei rifiuti.
2. Resta compito del Gestore provvedere al recupero ed avvio a smaltimento dei rifiuti raccolti ed al periodico svuotamento dei cestini posizionati sulle aree verdi.

Art. 44 PULIZIA CADITOIE STRADALI

1. Il Comune provvede a mantenere pulite le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

Art. 45 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE RIFIUTI TRATTENUTI DA CHIUSE

1. Le rive e le sponde dei corsi d'acqua devono essere sottoposte a periodica pulizia, con raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 31 marzo 2009 *“Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali”* e successive modificazioni.

Art. 46 LAVAGGIO DI STRADE, PIAZZE , PORTICI , SCALINATE E FONTANE

1. Il Comune potrà organizzare il lavaggio di strade, piazze, portici e scalinate , con cadenze e modalità definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.
2. Tutte le fontane e le fontanelle presenti nel territorio comunale dovranno essere sottoposte a periodico asporto dei rifiuti in esse abbandonati, alla disinfezione e pulizia del bacino avendo cura che lo scarico dell'acqua non avvenga sulla pubblica via.

Art. 47 RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti. Tale servizio , nei limiti delle disposizioni contrattuali, sarà svolto dal Gestore.

⁶³ DCC2017- Eliminato il testo “che”

2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti e manutenzione del verde ad opera dei proprietari.
3. Nel caso in cui i proprietari non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare gli interventi di recupero dell'area, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 48 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, provvedendo comunque alla loro esposizione nel tempo e modi previsti per ogni singola tipologia, per il ritiro da parte del Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili (in particolare dediti alla vendita di bibite e prodotti alimentari) che devono provvedere al recupero di tutti i rifiuti connessi alla loro attività ed abbandonati in prossimità della stessa. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita .
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovranno essere descritte qualitativamente e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

Art. 49 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere conservati , a cura del conduttore, costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo i conduttori dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con apposita ordinanza del competente organo comunale alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da parte del Comune.

Art. 50 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni/convenzioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
2. L'organizzazione può avvalersi del servizio pubblico per il ritiro dei rifiuti prodotti nella manifestazione. In tal caso i rifiuti dovranno essere obbligatoriamente separati nelle varie tipologie previste per la raccolta differenziata ed i rifiuti saranno conferiti in idonei contenitori forniti dal gestore e che lo stesso provvederà a ritirare con la necessaria frequenza. Il Regolamento per

l'applicazione della Tariffa/Tributo specifica le modalità di determinazione del corrispettivo da versare da parte dell'organizzatore per l'utilizzo del servizio pubblico.

3. E' fatta salva comunque la possibilità per il soggetto organizzatore dell'evento di provvedere a proprie spese alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, senza gravare in alcun modo sul servizio pubblico.
4. Indipendentemente dalle modalità prescelte dall'organizzazione per il ritiro dei rifiuti, al termine l'area della manifestazione deve essere lasciata libera di rifiuti, essendo in particolare esclusivo compito dell'organizzazione la raccolta di tutti i rifiuti dispersi a terra.

Art. 51 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dal Gestore previa comunicazione al Comune, che si rivarrà della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti provvedendo all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art. 52 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI E TERRENI AGRICOLI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia in giornata (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a provvedere alla pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. Chi effettuando le normali attività agricole imbratta tratti stradali o aree pubbliche e' tenuto a provvedere alla pulizia in giornata.

TITOLO 8 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 53 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle parrocchie e delle associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le parrocchie e le associazioni di cui al comma 1, stipulino un'apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale o con il Gestore, che ne darà informazione all'Amministrazione comunale.
3. Le attività di cui al presente Titolo possono comunque essere svolte solo se in accordo alle vigenti normative con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. 152/2006 ed alle disposizioni regionali .

Art. 54 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà riportare almeno:

- a) il nominativo del responsabile della Parrocchia o dell'Associazione;
- b) che l'attività non ha scopi di lucro;
- c) che l'attività ha carattere saltuario ;
- d) le date della raccolta, da comunicare a Comune e Gestore , con almeno 5 gg. di anticipo;
- e) le tipologie dei rifiuti urbani per i quali il Comune acconsente all'esecuzione dell'attività di raccolta e avvio al recupero;
- f) l'obbligo da parte della Parrocchia o Associazione di comunicare entro 1 mese dalla data di effettuazione della raccolta, i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.

Art. 55 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.

In particolare tali attività dovranno:

- a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza,
 - d) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene e nettezza urbana svolte dal Gestore.
2. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
 - a) carta e cartone;
 - b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti
 - c) plastica;
 - d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - e) alluminio in forma di lattine per liquidi - metalli;
 - f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
 - g) indumenti e simili.
 3. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata.

TITOLO 9 - CARTA DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 56 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Carta di Qualità dei Servizi si prefigge di elevare e migliorare il livello dei servizi ambientali garantendo il controllo delle attività svolte e il colloquio continuo con l'utenza. Essa si applica a tutte le attività di cui al presente Regolamento affidate dal Comune al Gestore ed in particolare:
 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani, urbani pericolosi, speciali assimilati;
 - raccolta differenziata, selezione e riciclaggio;
 - pulizia stradale sia meccanizzata che manuale;
 - smaltimento e trattamento in impianti autorizzati.
2. Il Gestore, nell'obiettivo dell'efficienza, dovrà garantire, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi considerati prioritari per i servizi pubblici:
 - eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti;
 - imparzialità nell'erogazione del servizio;
 - continuità e regolarità delle prestazioni;
 - partecipazione dell'utenza alla prestazione del servizio;
 - efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
3. Il Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge, a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscono l'ottemperanza e a garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.
4. Il Gestore garantisce la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti. L'utente ha diritto di accedere alle informazioni inerenti alle prestazioni che lo riguardano, di presentare relazioni ed istanze, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

ART. 57 STRUMENTI STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Gestore è tenuto ad osservare sono:
 - Continuità e regolarità del servizio;
 - Tutela dell'ambiente;
 - Formazione del personale;
 - Procedure di comunicazione ed accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano;
 - Rilevazione del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.
2. Attraverso le analisi delle rilevazioni del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Gestore attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio per aumentarne l'efficienza e la qualità.

ART. 58 RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il Gestore ed il suo personale sono tenuti a trattare con gli utenti e/o clienti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
2. Per i reclami presentati dall'utente, il Gestore è tenuto a riferire entro trenta giorni all'utente sull'esito degli accertamenti compiuti e le modalità ed i termini in cui il Gestore provvederà a rimuovere le irregolarità evidenziate.
3. La carta dei servizi prevede espressamente il tempo entro il quale il Gestore è tenuto a porre in essere l'azione correttiva relativa ad una mancata o non corretta esecuzione di un servizio

domiciliare.

TITOLO 10 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

ART. 60 DIVIETI

Oltre a quanto specificatamente riportato negli altri articoli del presente regolamento è in particolare vietato quanto di seguito specificato:

- a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- b) l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
- c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- d) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- e) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori o comunque costituire situazione di pericolo;
- i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- j) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- k) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati;
- n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

Presso i Centri di raccolta differenziata è vietato:

1. ⁶⁴l'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri di raccolta differenziata stessi;
2. l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
3. il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
4. il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
5. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
6. il conferimento di rifiuti speciali non assimilati;
7. il danneggiamento delle strutture dei Centri di raccolta differenziata stessi.

Art. 61 VIGILANZA E SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, fatto salvo eventuali responsabilità penali.
2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, il personale comunale, dell'ARPAV e dell'ULSS preposti all'esercizio dell'attività di accertamento delle violazioni.

RIF.	VIOLAZIONE	SANZIONE (€)		
		minima	massima	accessoria
Art. 6 comma 1	Conferimento di frazioni recuperabili con il "rifiuto secco non recuperabile".	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. f) t)	Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori o dai sacchetti della raccolta	35,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. b)	Esposizione di contenitori o sacchetti di rifiuti in giorni od orario differenti da quelli stabiliti per la specifica tipologia	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. a) d)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati ovvero utilizzare sacchetti non adeguatamente confezionati.	35,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. d)	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. d)	Inserire oggetti taglienti o acuminati o vetro nei sacchetti per la raccolta differenziata, senza idonei accorgimenti preventivi	35,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. m)	Conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati	75,00	500,00	SI
Art. 38 comma 4	Conferimento di rifiuti prodotti in locali domestici o non domestici entro i cestini	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. e)	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti.	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. n)	Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.	75,00	500,00	SI
Artt. 34 e 35	Comportamento difforme al Regolamento vigente nei Centri di raccolta differenziata (CARD)	75,00	500,00	NO
Art. 6 comma 3 lett. h)	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	35,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. o)	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di raccolta rifiuti	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. i)	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	35,00	500,00	NO
Art. 6 comma 3 ⁶⁵ lett. k)	Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico (bucce, carte, escrementi di animali, ecc.)	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. j)	Lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	75,00	500,00	SI
art. 50 ⁶⁶ comma 4	Violazione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private utilizzate per manifestazioni pubbliche.	75,00	500,00	SI
Art. 52 ⁶⁷	Violazione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili.	75,00	500,00	SI
Art. 6 comma 3 lett. l)	Conferimento al servizio o abbandono su area pubblica o private soggette ad uso pubblico di animali morti	75,00	500,00	SI
Artt. 30 e 31	Difformità nello svolgimento del compostaggio domestico da parte di utenti usufruenti della riduzione tariffaria	35,00	500,00	SI

⁶⁵ DCC2017 – Sostituito comma 2 con 3

⁶⁶ DCC2017 – Sostituito articolo 51 con 50

⁶⁷ DCC2017 – Sostituito articolo 53 con 52

RIF.	VIOLAZIONE	SANZIONE (€)		
		minima	massima	accessoria
	Violazione di altre disposizioni del presente regolamento non contemplate nelle precedenti voci	35,00	500,00	NO

4. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria a carico dell'autore delle stesse⁶⁸ ⁶⁹pari al valore dei costi sostenuti dal Comune o dalla società affidataria del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti, il cui importo è determinato sulla base degli scenari riportati in allegato A, e a proprie spese del ripristino dello stato dei luoghi e delle strutture danneggiate ad esclusione delle violazioni:
- Art. 6 comma 3 lett. i)
 - Artt. 34 e 35
 - Violazione di altre disposizioni del presente regolamento non contemplate nelle precedenti voci.
5. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegua la sanzione accessoria l'organo accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

Art. 62 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed ordinamentali incompatibili con il presente regolamento, in seguito alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

⁶⁸DCC 2021 Eliminato testo "dell'obbligo dell'esecuzione del corretto conferimento";

⁶⁹DCC 2021 Inserito testo "pari al valore dei costi sostenuti dal Comune o dalla società affidataria del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti, il cui importo è determinato sulla base degli scenari riportati in allegato A";

ALLEGATO A

A) ABBANDONI DI PICCOLE DIMENSIONI (Volume fino a 0,5 m³)

Gestione segnalazione

ricevimento- protocollo – riscontro ore 1,0 € 40
organizzazione recupero e verifica ore 1,0 € 40

Effettuazione recupero

Operatore con mezzo ore 1,0 € 40
Costo smaltimento forfettario trascurabile
TOTALE COSTO INTERVENTO* € 120

B) ABBANDONI DI MEDIE DIMENSIONI (Volume da 0,5 m³ a 2 m³)

Gestione segnalazione

ricevimento- protocollo – riscontro ore 1,0 x €/h 40 = € 40
sopralluogo per identificazione ore 1,0 x €/h 40 = € 40
organizzazione recupero e verifica ore 1,0 x €/h 40 = € 40

Effettuazione recupero

Operatore con mezzo ore 1,5 x €/h 40 = € 60
Costo smaltimento forfettario € 20
TOTALE COSTO INTERVENTO* € 200

C) ABBANDONI DI SIGNIFICATIVE DIMENSIONI (Volume superiore a 2 m³) O CON RIFIUTI PARTICOLARI, INGOMBRANTI, INERTI, ETERNIT, VERNICI- ECC.

Gestione segnalazione

ricevimento- protocollo – riscontro ore 1,0 x €/h 40 = € 40
sopralluogo per identificazione ore 2,0 x €/h 40 = € 80
pratica/ordine per smaltimento ore 6,0 x €/h 40 = € 240
organizzazione intervento e verifica ore 2,0 x €/h 40 = € 80

Effettuazione recupero

N° 2 Operatori con mezzo idoneo ore 2,0 x €/h 80 = € 160

Costo fisso per l'organizzazione dell'intervento € 600

Costo smaltimento*

- forfettario € 200 per rifiuto ingombrante - pneumatici o urbano notevole quantità;
- forfettario € 500 per inerti – vernici - guaina catramata;
- forfettario € 1.000 per eternit.

TOTALE COSTO INTERVENTO

- € 800 per rifiuto ingombrante o urbano notevole quantità;
- € 1.100 per inerti – vernici - guaina catramata;
- € 1.600 per eternit.

* Il costo di smaltimento può aumentare rispetto a quanto indicato per quantità particolarmente significative. In caso di rinvenimento di più frazioni i costi di smaltimento vanno sommati.